



Civile Ord. Sez. 6 Num. 13233 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 27/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso 10587-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE
DELL'O STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

BRUVIN SRL , in pesona dle legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MILLINI, 17, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO
CANTILLO, giusta procura speciale ai margini del controricorso;

- *controricorrente* -


3868
16



avverso la sentenza n. 10611/39/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARA REGIONALE di NAPOLI del 23/04/2014, depositata
il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;

udito l'Avvocato Oreste Cantillo difensore del controricorrente si
riporta agli scritti.



Handwritten mark or signature

Handwritten mark or signature



In fatto e in diritto

La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla BRU.VIN.s.r.l. quanto alla pretesa relativa all'anno 2009, dichiarando cessata la materia del contendere quanto all'anno 2008.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la società intimata. La società intimata ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso, correlato alla prospettata nullità della sentenza per assenza di motivazione, è manifestamente fondato e assorbe l'esame del secondo. Mancando l'esposizione anche concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione, non è infatti in alcun modo possibile inferire le ragioni che, a fronte delle contestazioni esposte dall'Agenzia ricorrente in appello, ebbero ad indurre la CTR a ritenere rituale la notificazione dell'atto presupposto. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte controricorrente, ed in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 25.5.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile